

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 59

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, BALZAMO, D'ADDARIO, FERRARINI,  
MILANI, MUNDO, PRINCIPE***Presentata il 2 luglio 1987*

**Norme per la difesa del territorio da degradazioni  
e da attività aventi impatto ambientale negativo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come fenomeno di innovazione sociale, anche l'ecologia ha superato le inevitabili fasi dell'avvio pionieristico e della successiva diffusione quale modello di moda.

Oggi il discorso sulla necessità della tutela dell'ambiente, raccordandosi con la realtà di vita di ogni cittadino, è estremamente sentito presso l'opinione pubblica nazionale. Ed anzi potremmo affermare che esiste un comune denominatore internazionale in materia, viste sia le iniziative sociali che i provvedimenti legislativi, che non ultima sede quella comunitaria della CEE, vengono ormai adottati in tema di salvaguardia della natura.

Nel nostro Paese, il territorio è punto di riferimento e di continui e spesso incontrollati ed incontrollabili attacchi ad alto impatto ambientale.

La causa prima di questa situazione e delle mancate possibilità di intervento risolutivo (o preventivo) vanno ricercate in una carenza normativa specifica che predisponga efficaci strumenti cui ricorrere e fornisca chiari dettati operativi sia per la pubblica amministrazione sia per il cittadino in un settore troppo spesso demandato a criteri di gestione estremamente carenti e superficiali.

Con la presente proposta di legge, desideriamo non certo prospettare una soluzione miracolistica totale ma soltanto indicare alcuni punti di base essenziali per un primo intervento di pianificazione generale del territorio in senso protezionistico.

Non desideriamo, vogliamo chiarirlo subito, chiudere intere aree geografiche in

una provetta per isolarle dalla vivibilità sociale; ma commisurare scelte ed attività edilizie, turistiche, ricreative, commerciali all'esigenza di salvaguardare beni naturali che ancora sopravvivono a quella che appare ormai una inesorabile morsa degradante. Non è nostro fine, in altri termini, bloccare la crescita sociale di queste aree, ma porre un freno a tutti quei fenomeni di speculazione e lottizzazione selvaggia che, in definitiva, costituiscono poi danno in primo luogo per le stesse popolazioni locali oltre che per tutta la collettività.

Nell'articolo 1 della proposta di legge si prospetta una serie di vincoli paesaggistici.

Come è noto, la legge n. 1497 del 1939 prevede che per delle zone di particolare interesse paesaggistico possa essere apposto un vincolo consistente in un divieto di attività edilizia e comunque di opere che modifichino strutturalmente l'insieme geografico e paesaggistico dell'area. Mentre attività di ordinaria vita sociale (come ad esempio l'utilizzazione di un bosco) restano sempre libere, per costruzione di edifici, realizzazioni di impianti sciistici, installazione di dighe, apertura di cave ed altre opere di netta incidenza territoriale è necessaria una autorizzazione preventiva e vincolante di un organo regionale (cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha delegato le originarie competenze in materia delle Sovrintendenze ai beni culturali e ambientali) che si basi su uno studio tecnico secondo precisi criteri fissati dalla legge. Criteri in base ai quali i tecnici preposti abbiano potuto verificare che quel progetto non produrrà deturpamento paesaggistico e dunque, in senso più lato ed aggiornato ai nostri tempi, danno ambientale.

In queste aree, dunque, sarà sempre possibile esercitare forme di vita associativa ordinaria, escludendo attacchi di contenuto ecocida verso il territorio.

Le aree geografiche selezionate e proposte corrispondono ad un riassunto degli *habitat* più importanti del nostro Paese sotto il profilo paesaggistico, naturalistico

e turistico; e dunque proprio per questo soggetti a più frequenti azioni di speculazione edilizia e comunque di attività ad alto impatto ambientale. L'alta montagna e le coste (comprese le scogliere), le rive dei laghi e fiumi sono unite dal comune denominatore della notoria persecuzione da parte di speculatori e lottizzatori, dallo stravolgimento degli *habitat* montani per far posto a impianti sciistici ed insediamenti di malintesa « valorizzazione turistica », alle colate di cemento sulle rive del mare, all'apertura di cave, alla realizzazione di penetrazioni stradali spesso inutili e strumentali. Si genera così un'alea di rischio che accomuna le prospettive di sopravvivenza di tutte queste aree geografiche.

Particolare menzione merita, inoltre, la proposta di tutela per i territori boscati, oggetto anch'essa di notori attacchi a fini edilizio-speculativi e di altro genere.

Il concetto indicato di « territorio boscato » corrisponde ad un preciso criterio di individuazione e qualificazione delle aree da proteggere. Aree che devono essere formate da soprassuoli di formazioni vegetali di piante arboree, arbustive ed erbacee in equilibrio dinamico evolutivo tra loro (biocenosi).

In definitiva, il territorio boscato per essere individuato ai fini della presente legge va inteso e considerato come un ecosistema completo e cioè come una formazione vegetale che comprende gli alberi di una sola o più specie, gli arbusti, le piante erbacee, le crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali ed animali, nonché la fauna e microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio boscato stesso. È quindi un'associazione assai complessa, i costituenti della quale si mantengono in un mirabile equilibrio di forze.

Per quanto riguarda il problema della definizione in base ad una classificazione riferita all'estensione, va rilevato che non si può parlare di territorio boscato se la superficie coperta dalle chiome è minore della metà dell'area totale. In questo caso, più che di territorio boscato si do-

vrà parlare di pascolo, di prato, o di altra qualsiasi coltura arborata.

Ma oltre a questi ambienti di provata e conosciuta importanza geografica naturale, abbiamo voluto prevedere un criterio di rispetto anche per due *habitat* spesso trascurati: le zone umide e le aree vulcaniche.

Per quanto riguarda stagni e paludi, vinto il senso antico di diffidenza rapportabile anche a condizionamenti culturali atavici che ci richiamano alla memoria ambienti di acque putride regno di zanzare e malattie contagiose, va rilevato che queste aree costituiscono oggi invece uno degli ultimi e più preziosi *habitat* naturali che, ad un sottile fascino estetico, uniscono l'importante funzione di garantire la sosta e la riproduzione di numerosissime specie volatili acquatiche.

Oltre ad altre funzioni di natura termoclimatica, agricola, commerciale e turistica. E ne è conferma il fatto che è stata varata addirittura una convenzione internazionale (comunemente conosciuta come « Convenzione di Ramsar ») per la tutela in molti Paesi delle zone umide più vaste ed importanti.

Le zone vulcaniche corrispondono ad un'altra realtà di notevole pregio naturalistico la cui protezione è ormai necessaria.

Con la proposta di vincolo di queste aree si offre sia alla pubblica amministrazione sia al cittadino un formidabile strumento di intervento a difesa del territorio.

Ferma restando infatti la possibilità di poter vedere garantita la sopravvivenza di attività ed opere socialmente necessarie ad un impatto ambientale controllato, ogni progetto di lottizzazione selvaggia subirebbe il doppio controllo sia delle autorità regionali sia del cittadino che, con un esposto, può sollecitare l'intervento sia della regione che del magistrato.

Infatti, in caso di violazione del vincolo, l'organo regionale deve intervenire con una serie di sanzioni amministrative che possono poi giungere fino all'abbattimento dell'opera illecitamente realizzata;

ed il pretore deve promuovere l'azione penale contro i trasgressori sia per la violazione della ordinaria normativa in materia di edilizia (legge 28 gennaio 1977, n. 10) sia, in concorrenza, contestando la violazione dell'articolo 734 del codice penale che punisce specificamente chi viola un vincolo paesaggistico.

Se il territorio in questione è pubblico o destinato ad uso pubblico, il pretore può contestare anche il reato di cui all'articolo 632 (in relazione all'articolo 639-bis) del codice penale che punisce chi muti illecitamente lo stato dei luoghi nell'altrui proprietà. Una previsione normativa che persegue reati che offendono beni materiali e che, prevedendo due distinte ipotesi di condotta (cosiddetti reati di usurpazione), può attuarsi come reato permanente laddove la mutazione dei luoghi venga intesa come alterazione della fisionomia topografica imprimendo ad essi o parte di essi una diversa forma o condizione da quella che presentavano in origine, con tutte le conseguenze di legge, non ultima la possibilità del sequestro giudiziario del cantiere che congela così i lavori prima che il danno giunga a livelli irreparabili.

La legge n. 1497 del 1939, va rilevato, prevede che il vincolo paesaggistico venga apposto su zone specificamente e selettivamente indicate con una precisa procedura che passa attraverso gli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Da parte di alcuni studiosi si sostiene, pertanto, che per ogni singola area sia necessario un decreto *ad hoc*. La nostra individuazione per categorie morfologiche delle aree da sottoporre a vincolo si basa invece su una interpretazione più pertinente allo spirito della norma. I beni naturali indicati nell'elenco di cui all'articolo 1 costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici. Si tratta dunque di « bellezze di insieme » e non di « bellezze individue »; inoltre le bellezze in questione tanto più sono precisamente individuate, quanto più sono considerate nel loro insieme. Inoltre, tale tipo di individuazione ha un

grande valore nell'assicurare una disciplina coerente perequata per tutti i cittadini in ordine agli interessi emergenti dalla proposta di vincolo.

Tutti coloro che si trovano nella stessa condizione sono infatti trattati alla pari, senza alcuna violazione del diritto di proprietà dei controinteressati.

E tutto questo, a prescindere dall'osservazione che i vincoli paesaggistici non incidono sulla proprietà (come dimostra peraltro il fatto che la legge non prevede nessuna indennità di esproprio) ma sulle facoltà del proprietario, in perfetta consonanza con il principio sancito dall'articolo 42 della Costituzione della « funzione sociale della proprietà ».

Come si vede, l'imposizione di vincoli attraverso il ricorso a categorie morfologiche non solo consente una valutazione concreta degli interessi in gioco, ma rende possibile altresì il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento (imparzialità amministrativa), sino ad oggi ampiamente ed inevitabilmente disattesa a causa del metodo degli interventi sporadici e saltuari in relazione a singole aree pre-selezionate.

Sotto il profilo delle competenze istituzionali, va rilevato che la nostra proposta non solo non determina attrito con le funzioni regionali ma anzi ne costituisce raccordo ed integrazione. Premesso che è ampiamente legittima una legiferazione-quadro in questo campo da parte del Parlamento, trattandosi peraltro di materia « delegata » alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione (appartenente istituzionalmente allo Stato e non « trasferita » ex articolo 117 della Costituzione alle regioni in propria e totale competenza), si rileva che la nostra proposta di legge rimanda all'operato degli organi regionali la gestione operativa dei vincoli senza alcuna interferenza di organi statali. Ed in ogni caso il quadro vincolistico proposto, anziché entrare in contrasto con eventuali programmi territoriali similari progettati dalle singole regioni, ne costituisce anzi corollario ed elemento complementare.

Nell'articolo 2 della proposta di legge, in un contesto generale di pianificazione territoriale a fini di tutela, si prevede che le regioni, entro due anni, provvedano ad individuare delle aree per la realizzazione di parchi e riserve regionali per una estensione pari ad un sesto del territorio regionale. In queste aree così selezionate sarà apposto un vincolo di inedificabilità ed immutabilità assoluto, fino al momento in cui i parchi e le riserve saranno poi effettivamente realizzati.

Si tratta, come è evidente, di concetto completamente diverso da quello previsto nell'articolo 1. Il vincolo paesaggistico del precedente articolo, infatti, consente di continuare le attività edilizie e sociali con un maggiore e più severo controllo da parte delle regioni, trattandosi di territori vasti e ad alta antropizzazione. Nelle aree selezionate sulla base del presente articolo, invece, troviamo degli *habitat* che rappresentano veri e propri ritagli e scampoli di natura ancora miracolosamente intatta; zone nelle quali l'antropizzazione è molto scarsa e le necessità di opere edili e sociali sono praticamente assenti e dove ogni attività di tal genere suonerebbe come speculatrice e superflua.

Ecco dunque che il divieto di edificazione e modifica dello stato dei luoghi non comporterebbe gravi disagi sociali. Anche perché temporaneo.

Infatti, il divieto è sancito per evitare lottizzazioni selvagge nelle more della costituzione del parco; ma una volta che tale parco è stato realizzato le opere strettamente necessarie (anche eventualmente per fini turistici) potranno essere realizzate, soltanto però con l'autorizzazione preventiva e vincolante dell'ente parco, e cioè dell'organo più direttamente interessato alla salvaguardia di quel territorio e nel contempo sensibile alle esigenze di vita di eventuali popolazioni locali o limitrofe.

Nelle aree selezionate, nelle more della costituzione del parco, a carico di eventuali trasgressori (responsabili di edificazioni abusive o comunque di attività che comportino modifiche strutturali del territorio) verrà applicata la specifica

normativa in materia edilizia (legge 28 gennaio 1977, n. 10) e, in concorrenza, anche il citato articolo 632 del codice penale.

In questo caso, infatti, il territorio è inequivocabilmente destinato ad uso pubblico e tanto basta per innescare la integrazione del reato e la procedibilità di ufficio prevista dall'articolo 639-*bis* dello stesso codice.

Dopo la costituzione del parco, verrà applicato anche l'articolo 734 del codice penale perché il parco è *ipso iure*, automaticamente, sottoposto integralmente a vincolo paesaggistico, essendo il vincolo connaturale alla nascita del territorio-parco.

In tal senso argomenta anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 702/83 della seconda sezione penale (presidente Mirabile - relatore Pittiruti).

Identici gli strumenti del pretore quanto al promovimento dell'azione penale ed alla possibilità di sottoporre a sequestro giudiziario il cantiere. In ordine a questo specifico provvedimento, va rilevato come le sezioni unite della Corte di cassazione (con la sentenza n. 2228/84 - presidente Mazza - relatore Martuscelli) hanno confermato la legittimità del sequestro giudiziario del manufatto e del cantiere disposto dal pretore per evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

Sono naturalmente fatte salve le sanzioni amministrative con le medesime finalità e criteri operativi indicati nell'articolo precedente.

Nell'articolo 3 della proposta di legge si affronta un tema giuridico molto dibattuto in dottrina: la prevalenza della decisione dell'ente parco in ordine al progetto di realizzazione di un'opera edilizia all'interno dei confini del parco stesso. Questo principio è stato più volte contestato e non riconosciuto. E tuttora la materia è oggetto di dubbi interpretativi.

Appare quanto mai necessario che l'ente parco possa godere del potere decisionale preventivo sulle opere edilizie e comunque ad alto impatto ambientale che i singoli comuni vogliono eventual-

mente autorizzare. Perché soltanto i tecnici del parco sono in grado di valutare le esatte conseguenze e gli esatti parametri di incidenza territoriale del progetto.

Del resto, con la pregevole sentenza innovativa sopra citata (n. 702/83 - seconda sezione penale) la Corte di cassazione ha riconosciuto in sede giudiziaria la giustezza del principio che andiamo oggi a proporre in questa norma. A ciò aggiungiamo la facoltà da parte dell'ente parco di emettere un'ordinanza motivata con la quale si inibisce l'attività edilizia e comunque modificativa del territorio avviata senza la sua preventiva autorizzazione. Questo concetto corrisponde ad un criterio di autotutela della pubblica amministrazione ed è parallelo all'istituto dell'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi che viene riconosciuto ai comuni.

Per i trasgressori, si applicano le ordinarie norme per violazioni edilizie (legge n. 10 del 1977) e, in concorrenza, il già citato articolo 734 del codice penale per la violazione del vincolo paesaggistico. Abbiamo infatti già accennato che la Corte di cassazione ha ribadito come tutta l'area di un parco sia sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica senza bisogno di alcun ulteriore riconoscimento formale. Si applica ancora l'articolo 632 (in relazione all'articolo 639-*bis*) del codice penale per le medesime finalità e motivazioni di cui all'articolo precedente. Identiche le modalità di intervento operative del pretore.

Nell'articolo 4 della proposta di legge si affronta, sempre in un quadro di programmazione territoriale-ambientale, il grave problema degli incendi boschivi. Nell'ottica, tuttavia, di contrarre il fenomeno alla radice.

È noto, infatti, che la maggior parte degli incendi boschivi del nostro Paese ha un'origine dolosa. E l'incendiario non è altro spesso che un esecutore materiale (un vero e proprio « killer della natura » prezzolato) che agisce per mandanti che restano nell'ombra. Mandanti che, altrettanto spesso, mirano dopo diverso tempo

a transitare sui terreni così arsi con ruspe e betoniere.

Per le tecniche utilizzate, la scarsa antropizzazione di alcune zone e la altrettanto scarsa sorveglianza, è molto difficile cogliere l'incendiario sul fatto o individuarlo in un momento successivo. Le norme dettate dal codice penale contro questi responsabili materiali, dunque, si rivelano spesso inefficaci per tutelare il nostro patrimonio boschivo.

Dal combinato disposto delle leggi n. 3267 del 1923 e n. 47 del 1975, emergeva tuttavia una possibilità deterrente e repressiva contro i mandanti e dunque i veri responsabili degli incendi boschivi; una norma proibiva infatti ogni attività di costruzione su questi terreni bruciati e puniva il contravventore con una norma penale. Dunque, vi era la prospettiva dell'incriminazione davanti al pretore e la possibilità, per il magistrato, di operare il sequestro del cantiere con le finalità e gli effetti prima illustrati per gli altri articoli della presente proposta di legge.

La legge n. 689 del 1981, tuttavia, ha operato la « depenalizzazione » di questa norma: ha cioè declassato l'attività dello speculatore ad illecito amministrativo (al pari, ad esempio, dell'omessa custodia di un cagnolino...) ed ha stabilito che il contravventore sarà soggetto soltanto al pagamento di una somma in via amministrativa.

Evitando così ogni incriminazione e rischio di sequestro giudiziario del cantiere.

Il deterrente è dunque nullo, perché il lottizzatore può ben ricomprendere la previsione di questa « spesa » nel bilancio del progetto.

La nostra proposta, dunque, è quella di rafforzare il divieto di inedificabilità dei luoghi estendendolo anche ad altre forme di devastazione dolosa del territorio e riportando poi la norma punitiva dentro il campo penale. Con una pena dell'arresto da due mesi a due anni. E dunque una possibilità deterrente e repressiva ben più efficace a tutela dei nostri boschi.

Il vincolo è stato esteso, oltre alle prospettive edili e di modificazioni del territorio, anche ad altre attività, come ad esempio il pascolo. È noto infatti che in alcune regioni molto spesso i pastori appiccano il fuoco per « favorire il pascolo » e la nascita di erbe adatte al bestiame.

Trattandosi anche in questo caso non di una ottusa imposizione ma di una razionale scelta di modello di vita sociale, non si inibisce al proprietario di ricostruire edifici o manufatti già esistenti nel perimetro bruciato con gli stessi criteri originari e di destinare il fondo alle attività iniziali.

L'articolo 5 della proposta di legge recepisce e traduce in norma organica una innovativa linea di giurisprudenza varata dalla Corte dei conti in tema di quantificazione del danno ambientale e responsabilità diretta ad esso collegata in termini economici.

Ci troviamo di fronte all'emergere di un nuovo, formidabile strumento di tutela giuridica dell'ambiente che fornisce anche al privato cittadino ulteriori strumenti di intervento. Vediamo perché.

Il deterioramento subito dall'automobile di un privato cittadino in seguito ad un incidente stradale, sarà risarcito (secondo i principi del codice civile) dal responsabile dell'investimento.

Se invece un gruppo di speculatori edilizi avvia abusivamente una serie di costruzioni, deturpando irrimediabilmente *habitat* e paesaggio di un bosco, subirà un procedimento penale ad opera del pretore (ed eventualmente, nello stesso tempo, delle sanzioni amministrative) ma non sarà tenuto al risarcimento del danno.

Poiché si è abituati a ragionare in termini di utilità individuale, la distruzione della foresta non viene considerata un danno pubblico e pertanto risarcibile.

Vediamo che questo è uno dei punti cardine della campagna in difesa dell'ambiente.

Perché, in antitesi a questo stato di considerazioni giuridiche, fino ad oggi co-

munque l'opera di deturpamento in esame, incidendo su un bene che ha un valore economico pubblico, va considerato come un danno subito da tutta la collettività nel suo insieme.

Dunque c'è un interesse diffuso della collettività alla tutela di quel bene comune che è la foresta ed ogni altro ambiente naturale.

Invero, se il danno civile è la lesione di un interesse individuale giuridicamente tutelato, altrettanto deve dirsi del danno pubblico, con la sola differenza che si tratta di un interesse non individuale ma collettivo.

Nel nostro ordinamento giuridico, vi è in realtà un punto di forza in adesione a questo concetto: l'articolo 82 della legge di contabilità generale dello Stato, infatti, stabilisce che i funzionari ed agenti che « cagionino danno allo Stato » sono tenuti al risarcimento del danno.

Questo concetto è stato applicato in via pratica, estendendolo in via innovativa anche al campo della tutela dell'ambiente, dalla Corte dei conti. I diversi organi sono stati costretti a versare all'erario il rimborso dei danni ambientali da essi provocati.

Questo dimostra inoltre che il danno pubblico non solo è astrattamente risarcibile, ma è anche concretamente valutabile in termini monetari (pur essendo beni fuori commercio che non hanno stime di mercato, si può infatti ricorrere alla possibilità di una determinazione equitativa del giudice ai sensi dell'articolo 1126 del codice civile).

Il giudizio è promosso dal procuratore generale presso la Corte dei conti, anche su denuncia del privato cittadino. Nel caso di denuncia, il privato può intervenire nel procedimento « ad adiuvandum » ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del giudizio davanti alla Corte dei conti.

Se l'azione del giudice ordinario (procuratore penale in particolare per le sue competenze specifiche in materia) fosse nella specie coordinata con l'azione per danno pubblico ambientale promossa dal procuratore generale presso la Corte dei conti,

dall'insieme delle varie e concrete possibilità di intervento dei due organi si creerebbe uno strumento di intervento contro speculatori e deturpatori dell'ambiente profondamente e concretamente efficace, già in fase preventiva.

L'articolo 6 della proposta di legge prospetta l'esigenza della creazione di un corpo di « polizia ecologica » che possa operare in modo specificamente e completamente competente per tutti i reati in materia ambientale.

Oggi, infatti, le normative che investono il settore della tutela dell'ambiente, sia in via diretta che riflessa, sono numerose e complesse. Le competenze di interventi, specialmente a livello di polizia giudiziaria per quanto attiene ai fatti che costituiscono reato (e cioè, in definitiva, ai casi più gravi), sono spesso confuse e non perfettamente delineate.

Questo provoca difficoltà sia per quanto attiene all'iniziativa di denuncia del cittadino che spesso non sa a chi deve rivolgersi per richiedere l'intervento su determinate fattispecie illecite, sia per quanto riguarda l'operato dell'autorità giudiziaria che non di rado avverte l'esigenza di poter contare su una pronta e competente collaborazione di un organo che sia preparato ed efficacemente operativo nella duplice funzione tecnica e di polizia giudiziaria. Anche per evitare i sempre più frequenti dualismi di collaborazione cui si deve ricorrere (polizia giudiziaria da una parte e perito dall'altra), che ritardano l'azione giudiziaria spesso in misura notevole.

Il Corpo forestale dello Stato (e nelle regioni a statuto speciale il Corpo forestale regionale) è un organo che già oggi riunisce una duplice competenza ed una duplice preparazione, sia in campo tecnico che di polizia giudiziaria.

Purtroppo, la scarsa considerazione che fino ad oggi si è ricollegata al Corpo forestale in questo settore, ha fatto sì che l'enorme potenziale operativo di questo Corpo è rimasto quasi del tutto inutilizzato nel sempre più delicato campo della tutela giuridica dell'ambiente.

Se consideriamo che i forestali, con sensibilità e spirito di sacrificio in un lavoro in cui credono, dispongono di un personale altamente specializzato (gli ispettori sono tutti laureati e in gran parte hanno conseguito una doppia laurea sia nelle materie forestali che in quelle giuridiche), possono usufruire di notevoli mezzi particolarmente adatti ad operare sul territorio, (ed anche di mezzi aerei) nonché di personale specializzato ad operare nelle condizioni più disagiate come le alte montagne innevate, si può ben capire come tale Corpo possa offrire un notevole contributo al settore della prevenzione e della repressione dei reati ambientali.

La nostra proposta è quella di trarre, a livello provinciale, dal Corpo forestale un organo (che impropriamente ma efficacemente potremmo definire « polizia ecologica ») formato da squadre di polizia giudiziaria dello stesso Corpo che operino a stretto contatto con la magistratura per tutti i campi dei reati in materia di ambiente.

La costituzione di tali squadre, i cui particolari operativi specifici vanno rimessi ad un regolamento da emanarsi a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste, dovrebbe realizzarsi attraverso la selezione di ufficiali, sottufficiali ed agenti che siano indirizzati ad un corso di preparazione specifica sulle materie che si troveranno poi a dover affrontare.

Queste squadre dovrebbero poi essere poste in condizione di operare in modo

svincolato ed efficace su tutto il territorio della provincia, sia con accertamenti su iniziativa propria sia alle dipendenze del magistrato. Con mezzi e strumenti che consentano loro di acquisire dati e informazioni in modo autonomo. E dunque munite anche di strumenti per l'esame di campioni di acque per verificare casi di inquinamento.

In questo modo, per il cittadino si creerebbe un diretto punto di riferimento per ogni azione di denuncia e segnalazione; e per l'autorità giudiziaria la possibilità di poter contare su un organo che, in tempi ragionevoli e con criteri tecnici, fornisca accertamenti e rapporti di polizia giudiziaria in ogni settore di violazione di norme poste a difesa dell'ambiente.

In definitiva, dal quadro d'insieme degli istituti e dei principi proposti emerge la cristallizzazione di una evoluzione del concetto di tutela territoriale realistica ed adeguata ai tempi correnti.

Ogni norma proposta è collegata in stretta dipendenza operativa con le altre, e dal loro dettato coordinato scaturiscono più efficaci strumenti in difesa del bene-pubblico-ambiente.

Un primo e consistente passo verso la salvaguardia del nostro stesso tipo di vita. Per garantire un futuro a noi stessi ed ai nostri figli.

Contro l'immagine che vede il verde precedere l'uomo, ed il deserto seguirlo.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico, al fine di tutelarne gli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i seguenti beni e luoghi:

a) le montagne per la parte superiore ai 1.000 metri sul livello del mare;

b) le fasce costiere per una profondità di 400 metri dalla linea di battigia, comprese le scogliere e comunque i territori elevati sul livello del mare;

c) le zone umide (stagni, paludi, lagune, ed ogni altro *habitat* semisommerso in modo stabile come prati inondatai, delta dei fiumi, cave abbandonate invase dalle acque) ed i laghi, compresi i territori rivieraschi per una fascia di 200 metri;

d) le zone vulcaniche (solfatare e vulcani dal perimetro di base fino alla sommità);

e) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed i territori rivieraschi per una fascia di 150 metri ciascuna;

f) i territori boscosi (aree formate da soprassuoli di formazioni vegetali di piante arboree, arbustive ed erbacee in equilibrio dinamico evolutivo tra loro), sia in pianura che sui rilievi;

g) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

2. Sulla base del disposto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in relazione alla successiva normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, ogni costruzione od opera che comporti modificazione strutturale e stabile del paesaggio e degli *habitat* di cui al sopra citato elenco deve essere autorizzata preventivamente dai competenti organi regionali, nell'ambito dei principi e dei limiti dettati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. In caso di mancato rispetto del vincolo, fatte salve le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative ad opera degli organi competenti e fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applica a carico dei responsabili l'articolo 734 del codice penale.

4. Se il territorio oggetto della violazione del vincolo è pubblico, si applica anche in concorso l'articolo 632 del codice penale in relazione all'articolo 639-*bis* del codice stesso.

## ART. 2.

1. Sono sottoposte ad inedificabilità ed immodificabilità temporanea dei luoghi le aree già individuate o che saranno individuate dalle regioni per la istituzione di parchi e di riserve regionali entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per una estensione pari ad un sesto dell'intero territorio regionale.

2. Dopo l'istituzione dei parchi e delle riserve predette, eventuali opere edilizie o di trasformazione del territorio possono essere consentite soltanto a seguito di autorizzazione preventiva e vincolante dell'ente parco, con l'osservanza dei criteri autorizzativi di cui all'articolo 1.

3. Dopo l'individuazione di tali aree, nelle more della costituzione del parco, si applica a carico dei responsabili di edificazioni abusive o comunque modificazioni strutturali del territorio, fatta salva la normativa specifica in materia edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'articolo 632 del codice penale, in relazione all'articolo 639-*bis* del codice stesso.

4. Se il parco è stato istituito, concorre anche il reato previsto dall'articolo 734 del codice penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative ad opera degli organi regionali competenti.

#### ART. 3.

1. La necessità di una autorizzazione preventiva e vincolante dell'ente parco per opere edilizie o di trasformazione del territorio si estende, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i parchi nazionali già esistenti o da istituire.

2. L'ente parco può inoltre inibire con ordinanza motivata qualsiasi opera edilizia o di trasformazione del territorio che sia stata avviata senza la propria autorizzazione all'interno dei confini del parco stesso.

3. A carico dei responsabili di edificazioni abusive o comunque modificazioni strutturali del territorio, fatta salva la normativa specifica in materia edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applica l'articolo 734 del codice penale e, in concorso, l'articolo 632 del codice penale in relazione all'articolo 639-bis del codice stesso.

#### ART. 4.

1. Diventano perpetuamente ed assolutamente inedificabili le aree artatamente devastate ai fini di favorire l'insediamento edilizio. Diventano inoltre perpetuamente ed assolutamente inedificabili ed inibite ad ogni attività di trasformazione e modificazione del territorio ad uso di privati, nonché ad attività di pascolo, servitù turistiche e commerciali, le aree boschive sia pubbliche che private percorse da incendio, indipendentemente dalla natura di origine delle fiamme. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio, salva speciale deroga concessa dalla regione, su parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.

2. Eventuali costruzioni esistenti all'interno delle aree boschive percorse dalle fiamme possono essere ricostruite con identiche e medesime strutture e finalità di destinazione.

3. Ferme restando le norme previste dagli articoli 423, 424 e 449 del codice penale, chiunque operi insediamenti di costruzioni di qualsiasi tipo in violazione di quanto disposto nel presente articolo è punito con l'arresto da due mesi a due anni.

#### ART. 5.

1. Chiunque provoca un danno pubblico ambientale violando le norme di cui ai precedenti articoli e di ogni altra legge posta a tutela del territorio e dei beni naturali, è tenuto al risarcimento del danno prodotto e, fatte salve le responsabilità di carattere penale, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Gli agenti di polizia giudiziaria che vengono a conoscenza di fatti costituenti danno ambientale o pericolo di danno ambientale, ferme restando le ordinarie procedure ed obblighi previsti dalle leggi penali, ne danno immediata comunicazione anche al procuratore generale presso la Corte dei conti il quale promuove l'azione di responsabilità per danno pubblico ambientale a carico dei trasgressori.

3. Il danno viene valutato ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile con riferimento al costo del ripristino ed al profitto ricavato o ricavabile da parte del trasgressore.

4. La condanna irrogata dalla Corte dei conti assorbe la responsabilità per illeciti amministrativi.

#### ART. 6.

1. Presso le sedi provinciali del Corpo forestale dello Stato e, nelle regioni a statuto speciale, del Corpo forestale regionale, è istituita una squadra di polizia giudiziaria con finalità di polizia ecolo-

gica competente per tutti i reati in materia ambientale, collegata in modo funzionale ed organico con i vari organi dell'autorità giudiziaria del territorio della provincia.

2. Tali squadre, sulla base di un regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono formate da ufficiali, sottufficiali e guardie che abbiano seguito un corso di preparazione specifica in tema di reati ambientali e sono dotate di strumentazioni, mezzi ed apparecchiature tali da poter intervenire tempestivamente sul territorio, oltre che per le materie indicate nella presente legge, anche per l'inquinamento idrico.